

IMPOSTA DI SOGGIORNO: UN CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA DEL TERRITORIO



COMUNE DI UGENTO

L'imposta di soggiorno è stata adottata nel Comune di Ugento con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 28.03.2012 ed è dovuta nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Chi paga l'imposta?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta

Quanto si paga?

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi.

| Alberghi, Motels, Villaggi-alberghi, Residenze d'epoca - turistico alberghiere, Alberghi diffusi, Residenza della salute - beauty farm | |
|--|-------|
| 5 stelle | €2,50 |
| 4 stelle | €1,80 |
| 3 stelle | €1,50 |
| 2 stelle | €1,25 |
| 1 stella | €1,00 |

| Villaggi Turistici | |
|--------------------|-------|
| 4 stelle | €1,80 |
| 3 stelle | €1,50 |
| 2 stelle | €1,25 |

| Campeggi | |
|-----------------|-------|
| 4 stelle | €0,70 |
| 3 stelle | €0,60 |
| 2 stelle | €0,50 |
| 1 stella | €0,40 |

| Altre strutture ricettive extralberghiere: | |
|--|-------|
| Esercizi di affittacamere | €0,90 |
| Bed & Breakfast | €0,90 |
| Case per ferie | €0,90 |
| Unita' abitative ammobiliate ad uso turistico e le locazioni brevi | €0,90 |
| Strutture ricettive - residence | €0,90 |
| Ostelli per la gioventu' | €0,90 |
| Attività ricettive in esercizi di ristorazione | €0,90 |
| Agriturismi | €0,90 |
| Aree Camper | €0,90 |
| Ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili | €0,90 |

Chi è esente?

- minori sino al giorno di compimento del tredicesimo anno di età;
- alunni/studenti in viaggi di istruzione e relativi accompagnatori in ragione di un accompagnatore ogni 11 bambini;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni in multiproprietà;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica;
- i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive nei periodi che vanno dal primo gennaio al quattordici giugno e dal sedici settembre al trentuno dicembre di ciascun anno solare.